

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

*Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003*

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrigie
Member of the European Union of Water Management Associations

CONSORZIO BONIFICA
LITORALE NORD

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA EX ART. 48 DEL D.LGS. 36/2023
E PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Aggiornamento Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 23/09/2024

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Membro dell'European Union of Water Management Associations

SOMMARIO

ART.1 – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	3
ART. 3 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	4
ART. 4 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	4
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	5
ART. 6 - DIVIETI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO.....	6
ART. 7 - STRUTTURA DELL'ELENCO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	7
A-Per l'iscrizione all'Elenco - Sezione Esecutori di Lavori Pubblici	7
B-Per l'iscrizione all'Elenco – Sezione Fornitori di Beni e Servizi.....	7
C-Per l'iscrizione all'Elenco – Sezione Tecnici, progettisti e assimilati	8
D-Per l'iscrizione all' Elenco – Sezione Professionisti	8
ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	10
ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	10
ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA.....	11
ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ELENCO	12
ART. 12 - CRITERI AI FINI DELLA ROTAZIONE	12
ART. 13 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.....	13
ART. 14 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA	14
ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA.....	18
ART. 16 – ACCORDO QUADRO	18
ART. 17 – ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.....	19
ART. 18 – COLLAUDO	19
ART. 19 – PAGAMENTI	19
ART. 20 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.).....	20
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	20
ART. 22 – ONERI FISCALI.....	20
ART. 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 24 – SUBAPPALTO	21
ART. 25 – GARANZIE	21
ART. 26 – NORMA DI RINVIO.....	21
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ART. 28 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001	21
ART. 29 - PUBBLICITÀ	22
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	22

ART.1 – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua i criteri e le procedure relative agli appalti di lavori, forniture e servizi sottosoglia europea, ai sensi degli artt. 48 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche Codice), tenendo conto dell’assetto organizzativo e delle competenze del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (di seguito anche *“Consorzio”* o *“Amministrazione”* o *“Stazione appaltante”*).
2. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di operatori economici (di seguito anche Elenco) che il Consorzio procede ad utilizzare per l’individuazione di soggetti idonei ad eseguire lavori, forniture e servizi sottosoglia europea, al fine di fare fronte alle proprie necessità.
3. Il Regolamento assicura l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
4. Il Regolamento distingue i metodi di affidamento diretto e le procedure negoziate.
5. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi sottosoglia europea avviene nel rispetto dei principi indicati nel Libro I, Parti I e II, del Codice. In particolare, il Consorzio conforma la propria azione ai principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia e conservazione contrattuale, massima partecipazione, digitalizzazione, nonché al principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice, che viene attuato mediante Piattaforma telematica, con criteri di selezione automatica.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Per gli appalti sottosoglia che rientrano nel perimetro di applicazione del presente Regolamento, viene nominato un Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche *“RUP”*), ai sensi dell’art. 15 del Codice e dell’Allegato I.2.
2. In particolare, il Responsabile Unico di Progetto:
 - a. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento da avviare sulla Piattaforma telematica in uso al Consorzio, nonché i compiti relativi alla successiva fase di esecuzione contrattuale. Il RUP è coadiuvato dalla segreteria tecnica;
 - b. verifica i requisiti degli operatori economici;
 - c. dà attuazione alle procedure previste per la selezione degli operatori economici, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6;

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Membro dell'European Union of Water Management Associations

- d. con cadenza mensile, invia al Direttore Generale del Consorzio e ai dirigenti di area per i settori di competenza, di concerto con il Settore Legale, Gare e Contratti, un dettagliato resoconto sulle procedure per le quali ha assunto le funzioni di RUP;
 - e. invia le informazioni necessarie al Settore Legale, Gare e Contratti, che provvede alla relativa pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente, alla pagina 'Bandi e Contratti', al fine di ottemperare agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa;
 - f. partecipa alla Commissione giudicatrice eventualmente costituita dal Direttore Generale; ha potere di spesa sulla base dei budget assegnati da bilancio a seguito della presentazione e approvazione dei programmi di settore; verifica gli stati di avanzamento; formula tutte le necessarie contestazioni alle ditte appaltatrici. conduce le procedure di cui all'arti 16 del presente Regolamento.
3. Spettano al Direttore Generale del Consorzio, in conformità agli artt. 37 e 38 del relativo Statuto ed al POV (Piano Organizzativo Variabile) approvato con Deliberazione 2 marzo 2018 n. 141, le seguenti funzioni:
- a. nominare la Commissione giudicatrice su proposta del RUP o qualora ritenuto necessario;
 - b. stipulare contratti e sottoscrivere le lettere di affidamento al termine delle procedure condotte dal RUP;
 - c. sottoscrivere i mandati di pagamento;
 - d. relazionare al Presidente del Consorzio, ogni qualvolta sia richiesto, sulle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, forniture e servizi;
 - e. nominare il RUP, previo accertamento circa il possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali, in relazione alla specifica procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e di quanto previsto dall'Allegato I.2.
4. Il Comitato Esecutivo del Consorzio, con cadenza semestrale, controlla e ratifica le attività svolte dai RUP ai sensi del presente Regolamento.

ART. 3 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi è diretta dal RUP, indicato nell'art. 2 del presente Regolamento, che assume le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o Direttore dei Lavori.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Direttore dei Lavori sono preposti al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del Codice.

ART. 4 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Al fine di partecipare alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, ed in particolare:

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Membro dell'European Union of Water Management Associations

- a. idoneità professionale. In proposito, il RUP può richiedere all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, al fine di comprovare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, il RUP può richiedere all'operatore economico la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere all'affidamento. In alternativa al fatturato, al fine di consentire la partecipazione di imprese di nuova costituzione, il RUP può richiedere altra documentazione ritenuta idonea e coerente con l'oggetto del contratto, quale, a titolo esemplificativo, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c. capacità tecniche e professionali. In proposito, il RUP può richiedere all'operatore economico, a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del contratto, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente all'indizione della procedura o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. I requisiti di partecipazione sono stabiliti in modo proporzionato e attinente all'oggetto dell'appalto.
Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale sono effettuate dal RUP.
3. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, è possibile indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi fondati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 109 del Codice.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure disciplinate dal presente Regolamento gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera I), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
 - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 - c. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di



tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
3. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene tramite la Piattaforma telematica per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di ANBI Lazio | Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrighe.

ART. 6 - DIVIETI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. I soggetti di cui all'art. 5 potranno proporre domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:
- a. È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b. È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c. È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - d. È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. Civile.

2. Qualora i soggetti di cui all'art. 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, il Consorzio valuterà, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente agli uffici.

ART. 7 - STRUTTURA DELL'ELENCO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

1. L'Elenco è articolato in differenti Sezioni, e precisamente:
 - a. Esecutori di lavori pubblici;
 - b. Fornitori di beni e servizi;
 - c. Tecnici, progettisti e assimilati;
 - d. Professionisti.

A-Per l'iscrizione all'Elenco - Sezione Esecutori di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco degli Esecutori di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie di opere generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie di opere generali o specializzate di interesse (assimilate SOA), indicando l'importo globale dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria. L'operatore potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo a base d'asta pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Per l'iscrizione all'Elenco esecutori di lavori pubblici si richiede:

- a. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 100, comma 11, del Codice e dell'art. 28, comma 1, dell'Allegato II.12 per l'esecuzione di lavori di **importo inferiore a € 150.000**;
- b. Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di **importo pari o superiore ad € 150.000**;
- c. Attestazione del sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica, così come definita dall'art. 2, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice;
- d. certificazioni camerali o equipollenti, attestanti i requisiti di idoneità professionale.

B-Per l'iscrizione all'Elenco – Sezione Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche coerenti con il certificato camerale.

Le categorie merceologiche prescelte devono essere comprese tra quelle elencate nell'oggetto sociale risultante dal certificato Camerale dell'operatore economico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche di cui si compone l'Elenco, qualora ciò sia utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Per l'iscrizione all'Elenco fornitori beni e servizi si richiede:

- a. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzati negli ultimi tre esercizi;
- b. Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

C-Per l'iscrizione all'Elenco – Sezione Tecnici, progettisti e assimilati

Per l'iscrizione all'Elenco dei Tecnici, progettisti e assimilati, si richiede:

- a. Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo di studio posseduto;
- b. Capacità tecnica, documentata mediante l'indicazione dell'importo globale dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi, eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

D-Per l'iscrizione all' Elenco – Sezione Professionisti

Per l'iscrizione all'Elenco dei Professionisti si richiede:

- a. Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo di studio posseduto.

2. Ai fini dell'iscrizione nelle suddette Sezioni dell'Elenco, l'operatore economico deve compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica tramite il sito <https://anbilazio.acquistitelematici.it/>.

L'account creato dal sistema telematico a seguito della registrazione sul sito web è differenziato in relazione alla Sezione dell'Elenco prescelta.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico viene guidato alla compilazione della propria scheda anagrafica. All'esito, l'operatore può iscriversi alla Sezione di interesse, compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

I soggetti già registrati possono, se necessario, integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione autenticandosi nella sezione "Accedi" ed inserendo le credenziali di accesso al sistema. Eventuali modifiche sostanziali devono essere corredate da nuova autocertificazione generata dal sistema e firmata digitalmente, e sono assoggettate a nuova registrazione.

In caso di smarrimento delle suddette credenziali, l'operatore può accedere al sistema di recupero automatico della password presente nella sezione del sito web dedicata all'autenticazione

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Member of the European Union of Water Management Associations

In fase di compilazione dell'istanza telematica di iscrizione, l'operatore economico rende le prescritte dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. In caso di dichiarazioni omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non viene perfezionata.

Ad ogni modo, il sistema provvede a segnalare all'operatore eventuali campi mancanti e/o allegati omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione può essere salvato per poter essere completato dall'utente ad un successivo accesso. Terminata la compilazione dell'istanza, il sistema genera automaticamente una autocertificazione in formato PDF che riporta il contenuto dei dati immessi dall'operatore economico. L'autocertificazione deve essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

È obbligatorio l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale dell'operatore economico e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica deve essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione da sottoscrivere con firma elettronica viene espressamente indicata nel corso della procedura telematica di iscrizione all'Elenco nonché in fase di partecipazione alle procedure di gara.

L'istanza sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiva la richiesta di abilitazione, che viene inviata ai funzionari responsabili di ciascuna Sezione dell'Elenco.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella all'Elenco di cui al presente articolo. Le istanze di iscrizione trasmesse in modo difforme vengono rigettate senza darne comunicazione al mittente.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza o per l'invio di erronea documentazione, a causa di disguidi dovuti a fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di iscrizione viene accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori. L'Amministrazione può comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento.

L'avvenuta iscrizione all'Elenco viene confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e può essere immediatamente riscontrata nella sezione "Elenco" del sito telematico.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorrono dalla data in cui viene notificato online l'accoglimento dell'istanza.

L'Elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione, e non ancora inclusi, possono presentare in qualsiasi momento l'istanza d'inserimento.

ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Elenco è chiamato, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei prescritti requisiti.
2. A ciascun operatore viene inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 30 gg. dalla scadenza, che ricorda di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo al fine di rinnovare l'iscrizione.
3. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati sono sospesi automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimangono attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso viene riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

4. Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Gli operatori economici rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
2. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
 - a. Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché falsa dichiarazione in merito agli stessi
 - b. Mancato aggiornamento del proprio profilo a fronte di intervenute variazioni;
 - c. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Amministrazione.
 - d. Nelle ipotesi di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione trasmette un preavviso di cancellazione tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. All'esito e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione adotta se del caso la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco.



4. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione è sospesa d'ufficio sino al termine di detto procedimento.
5. La cancellazione comporta l'eliminazione dell'operatore economico da tutte le sezioni dell'Elenco e da tutte le categorie merceologiche in cui è stato iscritto.
6. La cancellazione può essere disposta anche su istanza dell'operatore economico interessato.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

1. Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
2. La Piattaforma Telematica consente di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3. Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere iscritti all'Elenco, che consente l'equa rotazione.
4. Per la partecipazione alle procedure telematiche, l'operatore economico deve essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.
5. La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce la segretezza dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.
6. La Piattaforma Telematica consente agli operatori economici di partecipare da remoto alle sedute di gara e di proporre verbalizzazioni. La Piattaforma Telematica consente altresì di informatizzare la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.
7. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione viene sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La verifica può comunque essere estesa discrezionalmente alle dichiarazioni rese dagli altri partecipanti. La dichiarazione deve essere resa anche dall'appaltatore individuato tramite affidamento diretto e viene verificata dalla stazione appaltante anteriormente al conferimento dell'incarico.



ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ELENCO

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare sono inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza di iscrizione all'Elenco.
2. Il sistema informativo conserva traccia del numero di inviti trasmessi al singolo operatore economico nonché del numero degli affidamenti dallo stesso conseguiti, con relativi importi. Tali informazioni sono consultabili previa motivata istanza di accesso agli atti.
3. L'utilizzo dell'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:
 - a. Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse;
 - b. Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'Elenco, al fine di accertare in capo alle stesse il possesso dei prescritti requisiti.
5. L'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione.
6. Gli operatori economici non specificatamente invitati non sono ammessi alla fase di consultazione.
7. L'Amministrazione ha facoltà di non utilizzare l'Elenco per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.
8. I contatori informatici che tracciano gli inviti e gli affidamenti agli operatori presenti nell'Elenco vengono azzerati e riavviati periodicamente in corrispondenza al rinnovo del Consiglio di amministrazione.
9. In via transitoria l'Elenco viene azzerato e riavviato a partire dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 12 - CRITERI AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione viene garantito dalla Piattaforma telematica mediante due algoritmi:
 - a. per gli affidamenti diretti, di cui al successivo art. 13 del Regolamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, viene utilizzato il **metodo standard** ovvero vengono selezionati dalla Piattaforma in maniera randomica gli operatori che presentano il minor numero d'inviti globali ricevuti;
 - b. per gli affidamenti con procedura negoziata senza bando, di cui al successivo art. 14 del Regolamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d) ed e) del Codice, viene utilizzato un algoritmo con metodo avanzato secondo il quale viene considerata la combinazione tra categoria prevalente e fascia di importo così come di seguito definita:

Categoria prevalente e importo	Ai fini della rotazione, viene considerata la combinazione tra categoria prevalente e fascia di importo. Il sorteggio andrà a selezionare chi non sia mai stato invitato nella data categoria e nella fascia di importo o sia stato invitato meno volte rispetto agli altri operatori. Le fasce di importo sono:
---------------------------------------	--



<ul style="list-style-type: none">➤ per gli appalti di servizi e forniture:<ul style="list-style-type: none">– da 140.000 euro (compreso) a 221.000 euro (non compreso) consultazione di almeno 5 operatori economici;➤ per gli appalti di lavori:<ul style="list-style-type: none">– da 150.000 euro (compreso) a 1.000.000 euro (non compreso) consultazione di almeno 5 operatori economici;– da 1.000.000 euro (compreso) a 5.538.000 euro (non compreso) consultazione di almeno 10 operatori economici.

2. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, al netto degli oneri tributari, sia inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) si può derogare al principio di rotazione, fatte salve le disposizioni di cui art. 13 del presente Regolamento.

ART. 13 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'acquisizione di lavori forniture e servizi per le soglie indicate dall'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto di quelli previdenziali, avviene mediante affidamento diretto da parte del RUP.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, le procedure di affidamento sono così definite:
 - a. affidamento diretto **per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b. affidamento diretto dei **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
3. Per gli affidamenti diretti, le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) sono assunte dai Capi Settore, ognuno per il settore di competenza.
4. Con delibera del Comitato Esecutivo ove necessario, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2 del Regolamento, è possibile nominare altro dirigente o altro personale del Consorzio idoneo ad assumere le funzioni di RUP, altresì individuando all'occorrenza, con l'anzidetta delibera, una struttura di supporto al RUP.
5. Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità nel rispetto del principio di rotazione:



- a. importo inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto “puro” anche senza consultazione di più operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici;
 - b. importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00: affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione;
 - c. importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00: affidamento diretto dei contratti di lavori previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione.
6. La consultazione degli operatori avviene tramite Elenco o indagine di mercato.
7. Nel rispetto del principio di trasparenza, il RUP può pubblicare un avviso sulla Piattaforma telematica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ad essere invitati a presentare un preventivo per l'affidamento diretto. L'avviso può indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di affidamento, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare il preventivo, le modalità e i termini per la manifestazione di interesse.
8. L'individuazione del miglior contraente avviene previa valutazione dell'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, degli aspetti qualitativi e del prezzo. L'affidamento è disposto nel rispetto dei principi generali e dell'obbligo di motivazione.

ART. 14 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le Stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice le citate procedure di affidamento sono così definite:
 - a. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di



- operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;
- c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.
3. Con Delibera del Comitato Esecutivo ove necessario, fatto salvo quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento, è possibile nominare altro dirigente o altro personale del Consorzio idoneo ad assumere le funzioni di RUP, individuando all'occorrenza, con l'anzidetta delibera, una struttura di supporto al RUP.

- **L'iter procedimentale**

Atto di impulso della procedura negoziata è la delibera a contrarre. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco dei fornitori mediante procedura automatica da piattaforma.

Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000, e sino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove esistenti.

- **Le fasi della procedura**

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa in tre fasi:

- a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione/selezione automatica dell'Elenco per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché scelta dell'affidatario;
- c. stipula del contratto.

Gli strumenti per individuare gli operatori economici da invitare alla competizione sono i seguenti:

- a. Indagine di mercato. Tale strumento non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. L'avviso relativo alla



indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, possono essere utilizzate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

b. Consultazione automatica dell'Elenco fornitori.

Qualora il numero di operatori economici risulti inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del Codice (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si può procedere ad integrare il numero minimo mediante l'adozione degli stessi strumenti per individuare gli operatori economici, di cui sopra.

- **Anomalia dell'offerta**

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del minor prezzo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di esclusione automatica sopra citati, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili, come previsti nel suddetto Allegato II.2.

L'esclusione automatica di cui sopra, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

- **Invito alla procedura**

Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione / selezione automatica dell'Elenco, la stazione appaltante invita gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

- **Il contenuto della lettera d'invito**

L'invito **deve** contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata ed in particolare:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;



- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. l'eventuale richiesta di garanzie;
- g. il nominativo del RUP;
- h. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- i. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

L'invito può altresì contenere:

- a. la misura delle eventuali penali;
- b. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- c. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

• Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

• Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

• Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti degli altri concorrenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

• Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- a. 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b. 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

1. Il contratto è stipulato nel rispetto del disposto di cui all'art. 18 del Codice e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Il contratto, in conformità all'art. 38 dello Statuto ed al POV approvato con Deliberazione 2 marzo 2018 n. 141, è sottoscritto dal Direttore Generale del Consorzio.

ART. 16 – ACCORDO QUADRO

1. In caso di forniture, servizi e lavori ripetitivi, per i quali le necessità non siano predeterminabili, l'Amministrazione può ricorrere alla figura contrattuale dell'Accordo Quadro disciplinata dall'art. 59 del Codice, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
2. L'Accordo Quadro consente di individuare il soggetto aggiudicatario e le prestazioni che potranno essere oggetto dei singoli ordinativi / contratti attuativi al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo complessivamente stimato nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Le procedure di affidamento dell'Accordo Quadro sono quelle disciplinate dal presente Regolamento.



ART. 17 – ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza ed il diretto controllo del RUP.
2. L'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto sono di competenza del Direttore Generale
3. In ogni caso il Direttore Generale potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la tutela del Consorzio.

ART. 18 – COLLAUDO

1. Il collaudo ovvero la verifica di conformità sono previsti nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:
 - a. la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque di beni prodotti secondo le indicazioni o le specifiche fornite dal RUP;
 - b. l'approntamento di locali con relative attrezzature e comunque in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario dal Direttore Generale e con le modalità da esso stabilite;
 - c. in tutti i casi in cui, a discrezione del RUP, quest'ultimo lo ritenga necessario e ne sia stato preventivamente informato l'affidatario già in fase di presentazione dell'offerta.
2. Per le altre ipotesi resta fermo quanto previsto dagli artt. 116 e 50, comma 7, del Codice.
2. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti.
3. In caso di esito negativo, l'affidatario effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto, ovvero imposto dal Direttore Generale, salve le penalità che il Direttore Generale ritenga di applicare.
4. A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente.

ART. 19 – PAGAMENTI

1. La liquidazione dei corrispettivi viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del positivo riscontro operato dal RUP sulla regolarità dei lavori o delle provviste, delle forniture e dei servizi eseguiti e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
2. I pagamenti, che possono essere eseguiti anche in acconto rispetto al complessivo importo dell'affidamento, sono disposti entro trenta/sessanta (30/60) giorni dalla data di collaudo o di attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, salvo diversa pattuizione.
3. I pagamenti sono effettuati mediante mandati di pagamento e secondo le modalità previste nel 'Regolamento per la Gestione Contabile Finanziaria'.

ART. 20 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)

1. Indipendentemente dal valore economico dell'affidamento di lavori, forniture e servizi, il RUP provvede all'acquisizione del C.I.G., secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. Il RUP e gli affidatari delle forniture di lavori, beni e servizi sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e successive modificazioni nonché delle vigenti disposizioni normative in materia di fatturazione elettronica. L'ordine di acquisto ovvero la lettera d'invito devono contenere apposita richiesta all'operatore economico di annotare in fattura il C.I.G. di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
2. Gli operatori economici iscritti all'Elenco devono rispettare quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 22 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento si intendono IVA esclusa. L'affidatario assume a proprio carico qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dal RUP, oggetto del presente Regolamento.

ART. 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel corso della durata del contratto, quest'ultimo potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all'art 120 , del Codice.
2. A seguito della scadenza di un contratto per prestazioni periodiche di servizi e forniture, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, è consentito al Direttore Generale di prorogare il termine del contratto scaduto alla presenza contestuale delle seguenti condizioni:
 - a. la proroga abbia la durata strettamente necessaria allo svolgimento delle procedure di scelta del nuovo contraente;
 - b. la proroga preveda il mantenimento delle stesse condizioni del contratto originario;
 - c. l'importo delle prestazioni oggetto di proroga non superi la soglia di Euro 140.000,00;
 - d. la facoltà di proroga deve essere già prevista nel contratto originario.

ART. 24 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto trova applicazione nei termini di cui all'art. 119 del Codice. Il subappaltatore deve disporre dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 25 – GARANZIE

1. Per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento si applica l'art. 53 del Codice con riguardo all'obbligo di prestazione di garanzie provvisorie o definitive.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice e successivi regolamenti attuativi, nonché le disposizioni del Codice civile.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto di rispettiva competenza, ANBI LAZIO e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord sono titolari del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") procederà al trattamento dei dati personali forniti al momento dell'iscrizione all'Elenco secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.
2. Per maggiori informazioni, si prenda visione della informativa completa disponibile all'indirizzo <https://anbilazio.acquistitelematici.it/privacy>

ART. 28 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

1. La cancellazione dall'Elenco può essere disposta dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico, o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
2. In ogni caso, l'operatore economico deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione circa l'eventuale apertura di un procedimento in sede penale per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

*Sede Legale - Roma - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - Tel. 06-561941
C.F. 96447340587 - P.I. 15774641003*

protocollo@cbln.it – cbln@pec.cbln.it - www.cbln.it



Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrighe
Member of the European Union of Water Management Associations

ART. 29 - PUBBLICITÀ

1. L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione e sulla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.